Banco di Sardegna
Gruppo BPER Banca

FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116) – AGGIORNAMENTO 01/07/2026

MUTUO CHIROGRAFARIO FRI IMPRESE SOCIALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Sardegna S.p.A.
Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33
Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1
Sito internet www.bancosardegna.it
Telefono 079/226000 (centralino)– Fax 079/226015
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 – Partita IVA 01577330903
Iscrizione all'Albo delle Banche 5169 Abi 01015.7
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.

CHE COS'E' IL MUTUO

I Ministeri e le Regioni titolari delle misure di aiuto utilizzano la provvista del Fondo Rotativo ("FRI"), istituito con la legge n, 311/2004, art. 1, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti ("CDP").

CDP, in pool con il sistema bancario, concede finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese a tasso agevolato sulla base di misure agevolative rese disponibili da parte dei Ministeri e/o Regioni competenti.

Gli interventi a sostegno sono di tre tipi: un contributo diretto a fondo perduto, un Finanziamento Agevolato ed un Finanziamento Bancario
Il Finanziamento Agevolato, insieme al Finanziamento Bancario ed al contributo diretto a fondo perduto, possono arrivare a coprire fino al 100% delle spese ammissibili

FRI Imprese Sociali
Il "FRI – Imprese Sociali" nasce con il Decreto Direttoriale MISE dell'8 agosto 2022, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Decreto istitutivo (decreto MISE 3 luglio 2015, modificato con successivo decreto 11/06/2020) con cui il Ministero ha fornito le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all'economia sociale ed al settore delle imprese culturali e creative a valere sul FRI – Fondo Rotativo per il sostegno delle Imprese.

Il mutuo "FRI – Imprese Sociali" è un finanziamento di medio e lungo termine finalizzato a sostenere le imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.

Lo strumento è disciplinato da:
- D.M. 3 luglio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 11 giugno 2020 - "Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale" – G.U. 26 settembre 2015, n.224;
- DELIBERA CIPE 6 agosto 2015, n. 74 - "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca"- Legge n. 296/2006 (FRI) - assegnazione di risorse a sostegno dell'economia sociale (misura istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015) – G.U. 7 gennaio 2016, n. 4;
- D.D.G. 8 agosto 2022 - "termini e modalità di presentazione delle domande" - GU 22 agosto 2022, n.195.

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni perseguono i seguenti principali obiettivi:

a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana e al turismo sostenibile;
d) salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all'interno di una comunità o di un territorio.

I programmi devono essere finalizzati alla creazione o allo sviluppo elle imprese e devono prevedere:

- la realizzazione di investimenti produttivi, ivi compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di sostenibilità ambientale; e/o
- l'incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.

Il Banco di Sardegna è Banca Finanziatrice convenzionata in virtù di

- adesione all'addendum per il FRI Imprese Sociali il 29/01/2024;
- specifico "Mandato per il perfezionamento, la gestione e l'erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti" da CDP al Banco di Sardegna, sottoscritto il 07/02/2024.

La Banca Finanziatrice convenzionata è tenuta, tra l'altro, a:

- rilascio di una Attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento, non vincolante ad eventuale delibera;
- valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario in modo unitario, anche per conto della CDP;
- stipula e gestione di un contratto unico di finanziamento (quota agevolata + quota bancaria) per il singolo Soggetto Beneficiario, svolgendo nei confronti della CDP un ruolo assimilabile a quello di capofila di un pool, comprese eventuali azioni di recupero.

L'istruttoria della domanda di agevolazione è svolta dal Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore incaricato.

Il Finanziamento Agevolato (provvista a rischio CDP) è pari al 70% dell'intero finanziamento.
Il Finanziamento Bancario (provvista a rischio Banca) è pari al 30% dell'intero finanziamento.

E' previsto un contributo a fondo perduto, concesso con varie percentuali sulla spesa ammissibile, che vanno dal 5% al 20%, in base a:

- localizzazione dell'intervento;
- dimensione dell'impresa beneficiaria;
- settore di applicazione (codici ATECO);
- finalità dell'investimento (realizzazione di investimenti produttivi innovativi vs. incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità).

Il Finanziamento ha durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, non superiore a 48 mesi anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento, oltre periodo tecnico di allineamento alla prima scadenza semestrale immediatamente successiva.
Il Finanziamento è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali, con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre.
Il rimborso del Finanziamento Bancario inizia dopo l'avvenuto rimborso di almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario; l'ammortamento deve comunque assicurare che in ogni momento il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Agevolato rispetto a quello del Finanziamento Bancario non ecceda l'originaria proporzione tra l'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.

Sono ammesse garanzie personali e/o reali, che dovranno assistere sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi.

Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari allo 0,50% nominale annuo.
Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra la Banca e il Soggetto Beneficiario.

Per saperne di più:

GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI
La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. E' gestita dalla Banca d'Italia.
Sul nostro sito Internet è disponibile la Guida "La centrale dei rischi in parole semplici", che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.

Caratteristiche specifiche del "Mutuo FRI Imprese Sociali"	
A chi è rivolto	- imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell'apposta sezione del Registro delle imprese; - cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell'apposito albo e nell'apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni; - società cooperative aventi qualifica di ONLUS; - imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell'allegato n. 1 del decreto direttoriale dell'8 agosto 2022 che presentano domanda di agevolazione al MISE ai sensi del FRI Imprese Sociali. I Soggetti Beneficiari debbono risultare economicamente e finanziariamente sani ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice ed avere i requisiti previsti dalla normativa agevolativa.
Cosa fare per attivarlo	Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Presso tutte le filiali della Banca.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, anche per motivi di pianificazione finanziaria, sin dal momento della firma
del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato. Tra i principali svantaggi si evidenzia l'impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi di mercato.

Mutuo a tasso variabile
Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO VARIABILE – QUOTA BANCA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
8,459% (*)

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso del 7,60% (Euribor 6 mesi lett. 360 m.m.p., arrotondato al decimale superiore, maggiorato dello spread del 5,00% e comunque non inferiore al 5,00%), tenendo conto di euro 20.000,00 per spese di istruttoria (pari al 2,00% del finanziamento bancario), di euro 10.000,00 (pari all'1,00% dell'importo del finanziamento bancario) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.
Il TAEG comprende voci di costo calcolate sulla base dell'importo del finanziamento bancario.
Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

<table>
<tr><th></th><th>VOCI</th><th>COSTI</th></tr>
<tr><td></td><td>Durata</td><td>Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi, oltre periodo tecnico di allineamento alla prima scadenza semestrale immediatamente successiva.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">TASSI</td><td>Tasso di interesse nominale annuo</td><td>Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.
<table>
<tr><th>Indice di riferimento</th><th>Valore</th><th>Spread annuo massimo</th><th>Tasso Minimo</th><th>Tasso interesse nominale annuo</th></tr>
<tr><td>Euribor 6 mesi arr 0,10</td><td>2,60</td><td>8,50</td><td>8,50</td><td>11,10</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Indice di riferimento</td><td>Euribor 6 mesi: lett. 360 media mese precedente, arrotondato allo 0,10 superiore.</td></tr>
<tr><td>Spread ammortamento</td><td>Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.</td></tr>
<tr><td>Tasso di interesse di preammortamento</td><td>Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore al tasso minimo.
Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.</td></tr>
<tr><td>Spread preammortamento</td><td>Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.</td></tr>
<tr><td>Tasso di mora</td><td>Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.</td></tr>
<tr><td>Tasso minimo</td><td>Massimo 8,50 punti percentuali</td></tr>
</table>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA BANCA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
8,882% (*)

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00 , per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso fisso del 8,00% (Irs 3,00, rilevato il 30/06/2026, maggiorato dello spread del 5,00%, tenendo conto di euro 20.000,00 per spese di istruttoria (pari al 2,00% del finanziamento bancario) e di euro 10.000,00 (pari all'1,00% dell'importo del finanziamento bancario) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento, euro 10,00 per incasso di ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica. Il TAEG comprende voci di costo calcolate sulla base dell'importo del finanziamento bancario.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio ed i premi assicurativi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO BANCARIO

	VOCI	COSTI
	Durata	Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi, oltre periodo tecnico di allineamento alla prima scadenza semestrale immediatamente successiva.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Indice di riferimento: I.R.S. lettera di periodo, arr.allo 0,10 Valore: 3,00 Spread annuo massimo: 8,500 **Tasso interesse nominale annuo: 11,500** Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula.
	Indice di riferimento	I.R.S. (interest Rate Swap) lettera di periodo, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito all'ultima rilevazione del mese solare precedente, attualmente pari a 3,00 per le durate 120 mesi.
	Spread ammortamento	Massimo **8,50** punti percentuali in più dell'indice di riferimento.
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto, rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.
	Spread preammortamento	Massimo 8,50 punti percentuali in più dell'indice di riferimento.
	Tasso di mora	Maggiorazione di 3,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
CHIROGRAFARIO IMPRESA A TASSO FISSO – QUOTA AGEVOLATA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
1,092% (*)

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00, per la durata di 120 mesi con rata semestrale, al tasso pari allo 0,50% nominale annuo, tenendo conto di euro 20.000,00 per spese di istruttoria (pari al 2,00% del finanziamento agevolato), euro 10.000,00 (pari all'1,00% del finanziamento agevolato) per commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento ed euro 0,00 per incasso ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per il notaio, l'iscrizione dell'ipoteca e i premi assicurativi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTO AGEVOLATO

	VOCI	COSTI
	Durata	Minima 48 mesi, massima 180 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 48 mesi, oltre periodo tecnico di allineamento alla prima scadenza semestrale immediatamente successiva
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	pari allo 0,50%, rimane invariato per tutta la durata del mutuo.
	Tasso di interesse di preammortamento	Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse nominale annuo del mutuo.
	Tasso di mora	Tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero su "Il Sole 24 Ore", maggiorato del 50% (cinquanta per cento. Per le operazioni riconducibili al "FRI Economia Sociale" il valore del tasso di mora non potrà, in ogni caso, essere inferiore al valore del tasso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato maggiorato del 50%.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI	COSTI
SPESE	Spese per l' istruttoria del finanziamento	**Istruttoria**	2,00 % sull'ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata) con: • un minimo di euro 500,00 • un massimo di euro 100.000,00 che saranno comunque addebitate in caso di rinuncia al finanziamento;
	Spese per la gestione del finanziamento	**Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento**	1) Commissione da applicare in occasione della stipula del contratto di finanziamento: 1,00% sull'ammontare complessivo del mutuo (comprensivo della quota banca e della quota agevolata), con: • un massimo di euro 100.000,00; 2) Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale, possibile solo in corrispondenza della scadenza delle rate semestrali e con un preavviso minimo definito nel contratto di finanziamento: **Finanziamento Bancario** in misura percentuale massima**,** pari a: 2,00% sul capitale rimborsato anticipatamente **Finanziamento Agevolato** - prima di 4 anni dalla data di stipula - in caso di estinzione totale, somma di: ▪ 0,50% importo concesso e non erogato ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di estinzione parziale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore -trascorsi 4 anni dalla data di stipula - in caso di estinzione totale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore - in caso di estinzione parziale: ▪ indennizzo: prodotto A*B dove: A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore
		Incasso rata	€ 10,00 cadauna
		Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee	€ 0,00

	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line	€ 0,00
	Invio comunicazioni (in forma cartacea)	€ 0,75 recupero spese invio quietanza € 0,90 cadauno sollecito di pagamento
	Spesa a carico dell'accollante nel caso di accollo del mutuo	€ 0,00
	Commissione per modifiche contrattuali e liberazioni delle garanzie	Massimo euro 20.000,00
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Piano di ammortamento francese
	Tipologia di rata	Rata costante
	Periodicità delle rate di ammortamento/preammortamento	Semestrale con scadenza il 30/06 e 31/12 di ogni anno
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Calcolo interessi ammortamento	Commerciale (360 g.g)
	Calcolo interessi preammortamento	Commerciale (360 g.g)
	Calcolo interessi di mora	**Finanziamento Bancario** - anno civile 365/365 (366 su bisestile) **Finanziamento Agevolato** - anno commerciale 30/360
	Periodicità invio rendiconto	Annuale
	Periodicità invio documento di sintesi	Annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
12,50	5	2.252,29	2.317,35	2.188,33
12,50	10	1.466,26	1.566,20	1.369,84

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenuto conto del tasso minimo.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancosardegna.it

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo, l'impresa deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Adempimenti notarili

da regolarsi con il professionista incaricato

Regime fiscale

Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso).
Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti.
Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine.

Quota Agevolata: I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell'istruttoria

60 giorni, compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento e alla verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del mutuo.

Erogazione del finanziamento

	L'erogazione del Finanziamento è effettuata di norma a Stato Avanzamento Lavori in un massimo di 4 soluzioni, compresa un'ultima a saldo, pari almeno al 10% dell'intero Finanziamento, sulla base di richieste inoltrate dal Soggetto Beneficiario al Ministero (Soggetto Gestore) per le valutazioni di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile.
- Disponibilità dell'importo	Può essere prevista nel contratto di Finanziamento un'anticipazione sino al 30% dell'importo del finanziamento stesso previa acquisizione eventuali specifiche garanzie; in questo caso la richiesta va inoltrata direttamente alla Banca Finanziatrice. La Banca provvede alla erogazione, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto Gestore dell'esito positivo delle valutazioni, comunque una volta acquisiti i fondi di competenza CDP e solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca stessa, della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento

DURATA DELLA DELIBERA BANCARIA

6 MESI

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata
La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca, in coincidenza della scadenza di una rata di rimborso ed in modo che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario:

per il Finanziamento Bancario:
la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".
Il compenso onnicomprensivo sarà dovuto:
- in misura percentuale massima, sul capitale rimborsato anticipatamente, pari al 2,00%.

per il Finanziamento Agevolato:
gli importi reclamati dalla CDP, così come definiti al paragrafo "principali condizioni economiche, di seguito riassunti:

- se non sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

  - in caso di estinzione totale, somma di:
    - 0,50% importo concesso e non erogato
    - (indennizzo): A*B dove:
      A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato
      B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore

  - in caso di estinzione parziale:
    - indennizzo: A*B dove:
      A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente
      B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore

- se sono trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

  - in caso di estinzione totale:
    - indennizzo: A*B dove:
      A = 0,30% importo erogato non ancora rimborsato
      B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore

  - in caso di estinzione parziale:
    - indennizzo: A*B dove:
      A = 0,30% importo rimborsato anticipatamente
      B = numero anni da data estinzione a data scadenza finale prevista, approssimato all'intero inferiore

Tempi massimi di chiusura del rapporto
30 giorni.

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Reclami, Via IV Novembre, 27 - 07100 SASSARI (SS), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento..
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancosardegna.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.
L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in sette Collegi:
Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.
Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590. Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana, Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.
Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero. Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.
Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350 Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.
Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510 Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.
Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale
Conciliazione
Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Conciliazione
L'impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e Decadenza
La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., risolvere il Contratto di Finanziamento ex art. 1456 (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dalla legge ed al verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti sottoindicati:

a. Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento protrattosi per oltre 12 mesi dalla rispettiva scadenza;
b. Inadempimento: il Soggetto Beneficiario non abbia dato completo e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni o impegni previsti o derivanti dal Contratto di Finanziamento e/o dai relativi allegati o dalla Normativa Applicabile;
c. Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie: anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario di cui al Contratto di Finanziamento si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta ovvero la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità economica, patrimoniale e finanziaria di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento;
d. Revoca totale dell'agevolazione
e. Esito negativo della Valutazione: esito negativo di una nuova valutazione del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dalla Banca;
f. Insolvenza del Soggetto Beneficiario e/o dell'eventuale garante;
g. Il Soggetto Beneficiario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
h. Concessione di provvedimenti cautelari o azioni esecutive a carico del Soggetto Beneficiario;
i. Il Soggetto Beneficiario proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
j. Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni e investimenti che, a giudizio della Banca, comportino una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento o della sua capacità di rimborsare il finanziamento, ferme restando le previsioni della Normativa Applicabile;
k. Atto di riconoscimento di debito e quietanza e atto di utilizzo a saldo e quietanza finale: il Soggetto Beneficiario rifiuti di sottoscrivere detti atti nelle forme e termini stabiliti dalla Banca;
l. Mancato pagamento dei tributi: il Soggetto Beneficiario non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque Tassa da esso dovuta;
m. Modifiche alla Normativa Applicabile o mancato rispetto della normativa specifica;
n. Cross default: il Soggetto Beneficiario risulti inadempiente a obblighi derivanti da altri contratti di finanziamento e/o debiti finanziari di qualunque genere nei confronti di ciascuna delle altre parti e/o con terzi
o. Il venir meno, in tutto o in parte, della Garanzia dello Stato, per qualsiasi motivo non imputabile a CDP.

Il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui alla lettera d) "revoca delle agevolazioni" darà necessariamente luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento ed all'obbligo di restituzione dei benefici di cui l'impresa ha goduto, nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per ogni singolo progetto oggetto di revoca.

Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine, sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti.
Al verificarsi di un Evento Rilevante, la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Banca Finanziatrice comunicherà al Cliente, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Addendum Convenzione	Addendum alla Convenzione stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e la CDP il 12/10/2022, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni,
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Banca Finanziatrice	È' la Banca che, a seguito dell'adesione a specifica Convenzione e relativo Addendum Convenzione, svolge la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario anche per conto di CDP e, in caso di relativo esito positivo, concede il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.
Convenzione	È l'atto stipulato il 28/07/2017 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e la CDP per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell'ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale e di quella culturale e creativa a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, concesse ai sensi della L. 30/12/2004, n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del MISE 03/07/2015 (così come successivamente modificato e integrato ai sensi del decreti del MISE 11/06/2020 e del 28/01/2022).
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento, nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Finanziamento Agevolato	È il finanziamento concesso dalla CDP all'Impresa per il Progetto oggetto di domanda di agevolazione
Finanziamento Bancario	È il finanziamento di durata pari al finanziamento agevolato concesso a condizioni di mercato dalla Banca all'Impresa
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese, di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Franchigia	E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato, anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.
Fondo Crescita Sostenibile (FCS)	E' il "Fondo per la crescita sostenibile" di cui all'articolo 23 del Decreto-legge 83/2012.
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (FRI)	È il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1 comma 354-361 della Legge n. 311/2004.
Invitalia	Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa S.p.A.

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Mutuo chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma.
Normativa Applicabile	Indica, collettivamente, tra l'altro: • D.M. 3 luglio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 11 giugno 2020 - "Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale" – G.U. 26 settembre 2015, n.224 • DELIBERA CIPE 6 agosto 2015, n. 74 - "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Legge n. 296/2006 (FRI): assegnazione di risorse a sostegno dell'economia sociale (misura istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015) – G.U. 7 gennaio 2016, n. 4 • D. Interm. 14 febbraio 2017, come modificato e integrato dal D. Interm. 19 luglio 2021 - "Condizioni e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" - G.U. 12 maggio 2017, n. 109 • D.M. 8 marzo 2017, come modificato e integrato dal D.M. 28 gennaio 2022 - "Criteri e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile – G.U. 12 maggio 2017, n.109 • D.D.G. 26 luglio 2017 - "Modalità e termini per l'accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi non rimborsabili da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale" – G.U. 11 agosto 2017, n. 187 (per le domande presentate fino all'8 agosto 2022) • D.D.G. 8 agosto 2022 - "termini e modalità di presentazione delle domande" - GU 22 agosto 2022, n.195 (per le domande presentate a partire dal 13 ottobre 2022)
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Provvista	Risorse finanziaria messe a disposizione da un ente terzo, secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata Costante	La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Regime fiscale	Quota Banca: i contratti di finanziamento bancari sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini dell'imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex Dpr 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente pari allo 0,25% sull'ammontare del mutuo a medio o lungo termine. Quota Agevolata: I contratti di finanziamento agevolati, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto, le rate sono costituite da soli interessi.
Soggetto Beneficiario	È il soggetto che, in qualità di singolo proponente o co-proponente in caso di progetti congiunti, presenta domanda di agevolazione e richiede la concessione di un Finanziamento bancario.
Soggetto Gestore	Invitalia S.p.A.
Soggetto Proponente	È il soggetto che, in caso di progetti congiunti, svolge per conto dei singoli soggetti beneficiari il ruolo di unico interlocutore con il Ministero e, in particolare, presenta la domanda per l'accesso alle agevolazioni.
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. L'imposta sostitutiva è ricompresa nel calcolo del TAEG. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione

_____